

Relazione illustrativa

del progetto di legge di iniziativa popolare

per la sottoscrizione delle iniziative popolari tramite PEC

di Loris Palmerini (C.F. PLMLRS68L29G224L) - riproduzione riservata

Nota: il testo del progetto di legge qui descritto è pronto per essere adattato e presentato in tutte le Regioni (Ordinarie ed Autonome) e nelle Province di Trento e Bolzano.

Per collaborare ai gruppi già operativi, visita www.repubblica.info

Le tecnologie informatiche permettono da molto tempo una maggiore partecipazione dell'elettorato al processo istituzionale di decisione regolamentare e legislativa, ma poche e marginali sono state le esperienze di partecipazione democratica che hanno visto l'utilizzo di tali tecnologie.

L'art.123. c.1 della Costituzione recita *“Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.”*

Fra gli strumenti di partecipazione dell'elettorato sono dunque costituzionalmente previsti *l'iniziativa del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione, e l'iniziativa per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.*

In Regione Veneto tali iniziative popolari di legge o regolamento o per un referendum sono sottoposta al filtro di un notevole numero di sottoscrizioni di elettori, che secondo la legge devono essere apposte su moduli specifici timbrati dal Presidente del Consiglio regionale, la firma dei sottoscrittori deve essere autenticata da soggetti autorizzati (quindi si sottopone l'iniziativa ad una forma di tutela del personale di nomina politica) e tutto questo richiede notevoli costi per i proponenti che certamente non vengono compensati che per una piccola parte.

Il presente progetto di legge, di iniziativa popolare, al sistema di sottoscrizione su carta affianca la sottoscrizione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) che semplifica enormemente il lavoro dei proponenti, non complica in nulla il procedimento dell'ente, ma soprattutto aumenta la partecipazione dell'elettorato alla decisione politica attraverso una più consapevole e completa presa in visione degli atti che si sottoscrivono.

Come noto la PEC è un sistema che sostituisce elettronicamente la raccomandata, ma in pratica agisce come sistema di certificazione dei contenuti, dato che mittente e destinatario sono stati preventivamente accertati e registrati da un intermediario ufficiale, ed i contenuti trasmessi restano memorizzati per anni negli archivi del gestore del servizio, a disposizione per ogni eventuale controllo anche a distanza di tempo. Diverse sentenze hanno stabilito che per le sue caratteristiche la trasmissione tramite PEC rende certi non solo il mittente ed il destinatario, ma quando accompagnata da copia di documenti di identità firmato corrisponde, per l'amministrazione pubblica, ad un documento firmato a tutti gli effetti, e quindi sostitutivo di quello cartaceo nel procedimento.

Il modello proposto dal presente testo di legge riconosce che gli elettori possono, se lo desiderano, continuare come prima a firmare sui modelli a stampa predisposti con le stesse modalità precedenti (quindi ancora con l'autentica da parte dei soggetti abilitati), oppure, in alternativa, possono sottoscrivere l'iniziativa popolare tramite l'invio di una PEC che conterrà non solo tutti i dati necessari per identificare l'elettore con certezza (ossia cognome, nome, data e luogo di nascita, Comune dove

l'elettore è iscritto nelle liste elettorali), ma anche come allegati alla PEC sia il testo integrale di quanto si sottoscrive (già predisposto dai proponenti in formato PDF), sia le due foto in formato JPEG del fronte e del retro del documento di identità del sottoscrittore, ed inoltre il testo in chiaro della PEC dovrà includere la frase "sottoscrivo i documenti allegati" al fine di accertare la chiara espressione della volontà del mittente sottoscrittore. Per non gravare in alcun modo l'ente con adempimenti aggiuntivi, le sottoscrizioni via PEC vengono inviate ai proponenti l'iniziativa (analogamente a quando ricevono la firma sui moduli a stampa), questi ultimi avranno l'onere, prima della consegna, di ordinare le sottoscrizioni ricevute via PEC in un modo che mima il modulo cartaceo ma con modalità predeterminata chiaramente definita e quindi sempre uguale. La documentazione presentata all'ente gli rende facile valutare questi dati come per il modulo a stampa, con il vantaggio che può perfino eventualmente effettuare delle verifiche sui dati. Infatti le PEC di sottoscrizione dovranno essere tutte memorizzate in un unico dispositivo, ovviamente libero da virus, come ad esempio una comune chiavetta o un disco portatile collegabili con interfaccia USB (onnipresente in ogni PC) che già oggi al costo di poche decine di euro sono capaci di contenere i dati per molte migliaia di sottoscrizioni e relativi allegati. Ma non basta.

La proposta di legge disciplina la modalità ordinata di presentazione poiché le PEC di sottoscrizione dovranno essere registrate nel dispositivo di memorizzazione ciascuna in una propria cartella numerata secondo l'ordine di arrivo, contenente la PEC del sottoscrittore (quindi memorizzando anche l'identificativo della PEC) con i relativi allegati (quindi la relazione, il testo della proposta e la copia del documento di riconoscimento).

Inoltre, all'ente verrà fornito un elenco che sostituisce i moduli a stampa sottoscritti ed autenticati, redatto semplicemente elencando il numero di cartella contenente i documenti con la PEC e gli allegati, i dati del sottoscrittore come previsti dal modello a stampa, ma in sostituzione della firma, l'identificativo della PEC. Tale elenco di sottoscrizioni PEC sarà presente in un file del dispositivo già definito indicato in modo standard, ma verrà presentato anche stampato unitamente agli altri moduli a stampa firmati manualmente.

Come per le sottoscrizioni sul modello a stampa, anche le sottoscrizioni via PEC andranno corredate con i certificati elettorali rilasciati dai comuni (anche cumulativi) in tal modo lasciando del tutto invariata la procedura di presentazione delle sottoscrizioni, ma lasciando all'ente tutti i dati per la verifica di queste sottoscrizioni tramite PEC. La proposta di legge infatti prevede che l'unità di memorizzazione di tutte le PEC non venga restituita (il costo è di poche decine di euro), ma è dato modo all'ufficio ricevente di stabilire, se possibile, le modalità per l'eventuale copia o la trasmissione telematica in una unica soluzione. I responsabili del sistema informativo si occuperanno della memorizzazione e del backup di tali dati (comunque ricevuti) inserendoli nel normale ciclo già seguito per gli altri dati dell'ente.

La presente relazione illustrativa allegata al progetto di legge di iniziativa popolare, entrambi scritti da Loris Palmerini, realizzano un sistema integrativo di sottoscrizione delle iniziative popolari, tramite PEC, per cui la partecipazione al processo di iniziativa popolare risulterà più facile e democratico, enormemente più economico per i proponenti, e pure l'ente ne trarrà un risparmio poiché la legge prevede che non vi sia alcun rimborso per le sottoscrizioni tramite PEC.

Testo di Loris Palmerini (C.F. PLMLRS68L29G224L) - riproduzione riservata

Nota: il testo del progetto di legge qui descritto è pronto per essere adattato e presentato in tutte le Regioni (Ordinarie ed Autonome) e nelle Province di Trento e Bolzano.

Per collaborare ai gruppi già operativi, visita www.repubblica.info